Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17199 **Data: 24/02/2018**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 04/02/2018 relativo all'incontro (10806) di Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - Coppa 3 Regioni disputatosi a Pinerolo (TO) il 04/02/2018 tra Pinerolo Sporting U15 (540) e Hockey Como U15 (285).

B) Precedenti:

Precedenti per A.s.d. Hockey Como (285):
 GSP17020 del 02/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 per avere disputato l'incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare
 GSP17134 del 08/01/2018: a tavolino con il punteggio di 8-0 ai sensi dell' Art. 10.3 delle N.O.F.A. IHL – Anno Sportivo 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per avere disputato l'incontro con un numero di giocatrici a referto inferiore a quello regolamentare.
 GSP17179 del 09/02/2018: a tavolino con il punteggio di 7-0 ai sensi dell' art. 10.3 delle N.O.F.A. IHL W 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia per avere disputato l' in= contro con un numero di giocatrici a referto inferiore a quello regolamentare
 GSP17192 del 16/02/2018: a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi del combinato disposto della regola 21 del Regolamento Ufficiale di Gioco I.I.H.F. e art. 30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Como (285)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi delle norme organizzative CRL – Regolamento Generale – paragrafo E) e 30, n. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare .

D) Motivazione:

A.s.d. Hockey Como (285) **Il Giudice Sportivo**

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l' incontro in questione è stato disputato, nonostante la squadra ospite abbia schierato un numero di giocatori di movimento **(9) inferiore a quello minimo** di **10**, previsto dalle norme organizzative CRL - Regolamento Generale – paragrafo E);
- considerato che la previsione della citata norma deve intendersi inderogabile, come da interpretazione autentica fornita in via d' urgenza dal Presidente della F.I.S.G., essendo posta a **tutela dell'incolumità fisica** degli atleti, soprattutto se di giovane età ed ancora in via di crescita e sviluppo psico-fisico;
- considerato che la violazione di tale regola è sanzionata dall' art. 30 del Regol. di giustizia con la perdita della gara da parte della squadra in difetto con il punteggio di 5-0 o con il maggior scarto di punti conse= guito sul campo;
- verificato che nel caso in questione la squadra dell' Asd Hockey Como è risultata vittoriosa sul campo con il punteggio di 8-7 (dopo i tiri di rigore) e che pertanto la sconfitta a tavolino della gara vada sancita con il punteggio 5-0;

- ciò premesso viste le norme organizzative CRL - Regolamento Generale – paragrafo E) e 30, n.1 e 3 del Re= golamento di Giustizia

sancisce

la sconfitta a tavolino della società Asd Hockey Como con il punteggio di 5-0.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi